

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4852-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ANDREOTTI)

Comunicata alla Presidenza il 22 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani

d'iniziativa dei senatori ELIA, MONTICONE, AGOSTINI, ANDREOLLI, ANDREOTTI, BEDIN, CASTELLANI Pierluigi, CECCHI GORI, COVIELLO, DIANA Lino, ERROI, FOLLIERI, GIARETTA, MONTAGNINO, PALUMBO, PINTO, POLIDORO, RESCAGLIO, ROBOL, TAVIANI, VERALDI e ZILIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 OTTOBRE 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge.	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - Il 4 aprile 1997 l'Italia ha firmato, in seno al Consiglio d'Europa, una «Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina». Seguiva la sottoscrizione il successivo 12 gennaio 1998 di un Protocollo aggiuntivo.

Non essendo stata ancora attivata da parte governativa la procedura di ratifica, il 24 ottobre 2000 è stato presentato il relativo disegno da parte di alcuni senatori. La Commissione affari esteri del Senato in data 20 dicembre 2000 mi ha dato mandato di porne l'approvazione.

A nessuno sfuggirà l'importanza di un documento internazionale volto a salvaguardare nel delicato campo della biologia e della medicina la dignità dell'essere umano e la relativa protezione dei diritti. Rientra proprio tra le finalità costitutive del Consiglio d'Europa una stretta armonizzazione fondamentale tra gli ordinamenti giuridici dei Paesi membri. Già nel 1991 l'Assemblea parlamentare del Consiglio aveva raccomandato l'elaborazione di una Convenzione per la bioetica, che è stata redatta attraverso analisi e confronti molto attenti e responsabili, al di fuori di ogni particolarismo di orientamenti e di scuole.

Si tratta di chiare enunciazioni che si possono anche definire di indirizzo, ma tracciano precise linee attraverso le quali si configura quella convergenza di struttura politico-morale che è alla base di una tendenza cui da oltre mezzo secolo debbono ispirarsi gli Stati membri.

Partendo dal rifiuto di ogni discriminazione e dall'impegno ad assicurare a tutti «un accesso equo ad interventi sanitari di

qualità appropriata», si snodano le regole comuni del consenso libero ed informato per qualsiasi intervento sanitario (delimitando bene i casi d'urgenza e di necessità).

Non si sfugge certamente nell'ambito della ricerca agli interessi anche della società e della scienza, tuttavia subordinati al bene e all'interesse dell'essere umano. Mi sembra anche bene articolata la regolamentazione basilare dei trapianti di organi e la normativa sul genoma umano. Del resto, nel nostro ambito nazionale già alcune norme legislative e gli indirizzi del Comitato nazionale per la bioetica si sono mossi in questa direzione.

Nel Protocollo aggiuntivo (12 gennaio 1998) è stato concordato il divieto di clonazione di esseri umani.

Certamente gli sviluppi della scienza in generale e specificamente di quella medica obbligano ad una grande prudenza normativa su tutto questo settore. Ma a maggior ragione è importante sancire i principii generali ai quali gli ordinamenti interni debbono ispirarsi.

La Convenzione di cui si parla è già in vigore; di qui l'urgenza della ratifica.

Non mi sfugge ovviamente l'importanza della tuttora mancata adesione di alcuni Stati membri del Consiglio d'Europa, ma per quel che riguarda l'Italia la conformità con gli indirizzi finora seguiti renderebbe poco pertinente un ritardo nel perfezionamento degli impegni assunti con la Convenzione.

Di qui l'invito ad approvare il disegno di legge.

ANDREOTTI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

sul disegno di legge

22 novembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998 n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data alla Convenzione e al Protocollo di cui all'arti-

colo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 33 della Convenzione e dall'articolo 5 del Protocollo.

Art. 3.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, di cui al comma 1, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di quaranta giorni, decorso il quale i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere.

